non inferiore ad una lira giornaliera, con diritto di rivalersi di tale anticipazione su quanto sarà dovuto dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità, od anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva. »

L'onorevole Nofri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Nofri. Ieri si è approvato un emendamento dell'onorevole Gavazzi il quale, appunto considerando la possibilità che l'operaio in qualunque caso d'infortunio possa trovarsi privo di mezzi di sussistenza in attesa che l'istituto assicuratore liquidi la indennità, stabilisce che nel caso di inabilità assoluta temporanea si debba dare una provvisionale anticipata da parte dell'istituto assicuratore. Ma l onorevole Gavazzi non pensò agli altri casi, e specialmente al caso di inabilità parziale temporanea, che è il più frequente.

Ora appunto quando questo caso si verifica, gli operai, per tutto il tempo che dura la loro malattia, non hanno nessun mezzo di sostentamento. D'altra parte le altre proposte del giudizio del pretore e della anticipazione di somme da parte dell'assicuratore, sono inefficaci, perchè il giudizio del pretore e la buona volontà dello assicuratore possono arrivare in ritardo, vale a dire quando l'operaio non ha più bisogno. Da qui la necessità che in tutti i casi si provveda, ma che più specialmente nel caso di inabilità temporanea parziale debba lo imprenditore od esercente anticipare delle somme sull'indennità che spetterà all'operaio, perchè costui possa mantenersi durante la malattia. Molti imprenditori ed esercenti lo fanno già spontaneamente, ma la maggioranza non lo fa; quindi la legge deve provvedere obbligandoli. Nè si dica che lo imprenditore perde il suo denaro, perchè si rifà a liquidazione finita quando l'istituto assicuratore versa le somme. Per questa ragione noi raccomandiamo caldamente il nostro emendamento.

Presidente. Prego l'onorevole relatore della Commissione di volere esprimere il suo avviso sugli emendamenti Nofri e Gavazzi.

Gianolio, *relatore*. Quanto all'emendamento Gavazzi, nessuna difficoltà ad accettarlo.

Quanto a quello Nofri non possiamo accettarlo, e ne dico subito le ragioni.

Innanzi tutto con esso si porta un limite non inferiore ad una lira giornaliera, e può essere benissimo che il mezzo salario discenda al di sotto di una lira giornaliera; quindi, obbligando l'imprenditore a dare una lira al giorno, lo si obbliga a dare di più. Del resto noi con questa legge abbiamo provveduto in molti casi a far sì che cessi quello stato d'incertezza, d'inquietudine, di mancanza in cui trovasi l'operaio, perchè protraendosi la malattia percepisce intanto una quota di ciò che potrà essergli all'ultimo liquidato, abbiamo provveduto facendo luogo al pagamento dell'indennità per inabilità o malattia temporanea, ed abbiamo provveduto dando il diritto all'operaio di esigere l'indennità posticipatamente, ogni sette giorni.

Abbiamo provveduto anche incitando proprietari, principali, imprenditori a dare essi delle somme in acconto, assicurandoli col diritto di rivalersi.

Tutto ciò mi pare sia sufficiente perchè l'operaio non debba trovarsi in quelle condizioni lacrimevoli cui accennava il collega Nofri.

Dirò poi anche: volete che si paghi settimanalmente o quindicinalmente: chi vi risolve il punto della settimana o della quindicina?

E se poi la malattia non durasse tanto, se venisse un evento qualunque per cui cessasse più presto ci troveremmo fuori di questa legge.

Direte: potrà il proprietario rivalersi sulla mercede. E se l'operaio non torna più nella sua officina?

Vi è quindi una quantità di piccole difficoltà che si presentano, e poichè la legge ha provveduto di già in modo abbastanza umanitario, vorrei pregare l'onorevole Nofri di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Verremo dunque ai voti.

L'onorevole Nofri ha presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 5, che è il seguente:

« L'imprenditore od esercente è obbligato inoltre in ogni caso d'infortunio ad anticipare settimanalmente o quindicinalmente all'operaio, sull'indennità spettantegli, una somma corrispondente alla terza parte del salario percepito prima dell'infortunio, ma non inferiore ad una lira giornaliera, con diritto di rivalersi di tale anticipazione su quanto sarà dovuto dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità, od anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva. »